

Causa C-932/19**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

20 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Győri Ítéltábla (Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

10 dicembre 2019

Ricorrente:

J.Z.

Resistenti:

OTP Jelzálogbank Zrt

OTP Bank Nyrt.

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

[omissis]

Il Győri Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Győr) nella controversia che vede contrapposti J.Z. ([omissis] Tapolca, [omissis]), **parte ricorrente**, a [omissis] **OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** ([omissis] Budapest, [omissis]) **prima resistente**, [omissis] **OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** ([omissis] Budapest, [omissis]) **seconda resistente**, e [omissis] **OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** ([omissis] Budapest, [omissis]) **terza resistente**, nel procedimento di impugnazione instaurato [omissis] dalla parte ricorrente avverso la sentenza [omissis] del Veszprémi Törvényszék del 3 luglio 2019 emessa in un procedimento volto a far dichiarare l'invalidità di contratti, ha adottato la seguente

Decisione

- 1 Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione in via pregiudiziale:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori] sia contrario a una norma di diritto nazionale che, in un contratto di prestito concluso con un consumatore, dichiara nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente – la clausola in virtù della quale l'istituto di credito decide che al momento dell'erogazione dei fondi destinati all'acquisto del bene oggetto del prestito o del leasing finanziario si applica il tasso d'acquisto, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell'erogazione dei fondi, e sostituisce tale clausola nulla, per quanto riguarda sia l'erogazione sia il rimborso, con una disposizione diretta ad applicare il tasso di cambio ufficiale della banca nazionale per la valuta di cui trattasi, senza che si debba considerare se, tenuto conto di tutte le clausole del contratto, detta disposizione tuteli effettivamente il consumatore contro le conseguenze particolarmente lesive, e senza nemmeno dare la possibilità al consumatore di esprimere la propria volontà in merito a se intenda chiedere una tutela in forza di tale normativa.

2 [omissis]

3 [omissis] [considerazioni procedurali di diritto interno] **[Or. 2]**

M o t i v a z i o n e

I fatti all'origine del rinvio pregiudiziale

4 In data 16 maggio 2007 la parte ricorrente e la seconda resistente hanno concluso un contratto di prestito personale. Il 4 giugno 2007 la prima e la seconda resistente hanno stipulato con la parte ricorrente un contratto di mutuo immobiliare garantito da un'ipoteca e, in data 4 settembre 2008, è stato perfezionato un contratto di mutuo tra parte ricorrente e la seconda resistente per il finanziamento del debito. Nei tre contratti i mutuanti si impegnavano a concedere alla parte ricorrente, nella sua qualità di consumatore, un prestito espresso in valuta estera; tutti i contratti sono contratti conclusi con un consumatore.

In seguito, i creditori hanno risolto i contratti di prestito conclusi il 16 maggio 2007 e il 4 giugno 2007 e hanno ceduto i loro crediti alla terza resistente. Il contratto del 4 settembre 2008 si è estinto dal momento che la parte ricorrente aveva adempiuto ai suoi obblighi.

5 La parte ricorrente ha fatto valere, nelle sue conclusioni, l'invalidità di tutti i contratti di mutuo. Per quanto riguarda il mutuo immobiliare, chiedeva di dichiarare il contratto privo di effetti fino alla data in cui fosse stata pronunciata la sentenza e che fosse accertato l'importo del suo debito nella misura di 3 310,525 fiorini ungheresi (HUF), oltre agli interessi pattuiti al tasso del 5,99% annuo, a decorrere dalla data del 13 marzo 2015 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi di mora al tasso legale a decorrere da tale data fino al completo pagamento del debito. Chiedeva la condanna della seconda resistente al

pagamento di HUF 619 460 in relazione al prestito personale e di HUF 605 159 in relazione al finanziamento del debito, oltre agli interessi corrispondenti a entrambi gli importi.

Le resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

- 6 Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso infondato. La parte ricorrente ha impugnato tale sentenza.
- 7 Nel ricorso d'impugnazione la parte ricorrente ha sostenuto altresì che l'organo giurisdizionale di secondo grado doveva trarre le conseguenze derivanti dal carattere abusivo dell'applicazione di tassi di cambio distinti, conformemente alla sentenza pronunciata nella causa C-260/18. La stessa sottolineava altresì che le informazioni dell'istituto di credito in merito al rischio di cambio non erano adeguate.

La normativa pertinente

- 8 Direttiva 93/13/CEE (in prosieguo: la «direttiva»). Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.
- 9 L'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. [Or. 3]
- 10 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
- 11 Ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, della Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény (legge n. IV del 1959, sul codice civile; in prosieguo: il «codice civile anteriore»), le condizioni generali di contratto e le clausole di un contratto stipulato con un consumatore che non siano state oggetto di negoziato individuale sono abusive se, in violazione dei requisiti di buona fede e di equità, determinano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in modo unilaterale e ingiustificato, a detrimento della parte contraente che non è l'autore delle clausole.

- 12 In conformità all'articolo 209, paragrafo 5, del codice civile anteriore, una clausola contrattuale non può considerarsi abusiva qualora sia imposta da una disposizione legislativa o redatta in conformità della stessa.
- 13 Ai sensi dell'articolo 209/A, paragrafo 2, del codice civile, sono nulle le clausole abusive figuranti in contratti stipulati con consumatori quali condizioni generali di contratto o che il professionista abbia stabilito in modo unilaterale, predeterminato e senza negoziato individuale. La nullità può essere invocata solo nell'interesse del consumatore.
- 14 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia della Kúria (Corte suprema) resa nell'interesse di un'interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile in merito ai contratti di prestito conclusi dagli istituti di credito con i consumatori; in prosieguo: la «legge DH 1»], in un contratto di prestito concluso con un consumatore, è nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente – la clausola in virtù della quale l'istituto di credito decide di applicare il tasso d'acquisto al momento dell'erogazione dei fondi destinati all'acquisto del bene oggetto del prestito o del leasing finanziario, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell'erogazione dei fondi.
- 15 Ai sensi dell'articolo 2 del medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, la clausola viziata da nullità in virtù del paragrafo 1 è sostituita da una disposizione che prevede l'applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale d'Ungheria per la valuta corrispondente, sia per quanto riguarda l'erogazione dei fondi sia per quanto riguarda il rimborso (compreso il pagamento delle rate mensili e di tutti i costi, le spese e le commissioni, fissati in valuta).

Le sentenze della Corte di giustizia pertinenti

- 16 La Corte, con la sentenza pronunciata nella causa Banco Español de Crédito, ha statuito che l'espressione «non vincoleranno il consumatore», contenuta all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, è tesa a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime ha lo scopo di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza delle parti stesse (punto 63). Essa ha altresì precisato che la modifica del contratto non potrebbe garantire, di per sé, una tutela del consumatore efficace quanto quella risultante dalla non applicazione delle clausole abusive (punto 70). **[Or. 4]**

- 17 Conformemente alla sentenza emessa nella causa C-26/13, Kásler e Káslerné Rábai, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può rimanere in vigore dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. Il motivo è che il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente dannose talché il carattere dissuasivo risultante dall'annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso (punto 83). L'importo residuo dovuto a titolo del prestito è reso immediatamente esigibile in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tende a penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe di conseguenza dissuaso dall'inserire siffatte clausole nei contratti da esso proposti (punto 84).

Dalla sentenza emerge che la stessa non si è soffermata sulla questione relativa all'assunzione del rischio di cambio.

- 18 Nella sentenza pronunciata nella causa C-483/16, Sziber, la Corte di giustizia non ha considerato, in linea di principio, in contrasto con l'articolo 7 della direttiva disposizioni nazionali, come quelle contenute all'articolo 37, paragrafi da 1 a 3, della a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsön szerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (legge n. XL del 2014 relativa alle norme applicabili al rendiconto previsto nella legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema) resa nell'interesse dell'uniformità del diritto in merito a contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori, nonché a varie altre disposizioni; in prosieguo: la «legge DH2»), tuttavia solo a condizione che l'accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in mancanza di tali clausole abusive.
- 19 Nella causa C-51/17, Ilyés, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest'ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione.

Nella sentenza si è statuito che l'esclusione dall'applicazione del regime della direttiva 93/13 è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme

dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti (punto 53). La Corte, con riferimento all'articolo 3, paragrafo, della legge DH 1, ha altresì aggiunto che agli elementi a disposizione della Corte risulta che tale legge è stata adottata in un particolare contesto, in quanto si basa sulla decisione della Kúria (Corte suprema) n. 2/2014 PJE, resa nell'interesse dell'uniformità del diritto, con cui tale giudice ha statuito sul carattere abusivo o sulla presunzione di abusività di clausole sulla differenza tra i tassi di cambio e sull'opzione di modifica unilaterale contenute nei contratti di credito o di mutuo espressi in valuta estera e conclusi con consumatori. Sia la decisione della Kúria (Corte suprema) sia la legge DH 1 si basano sulla sentenza resa nella causa C-26/13 (punti 58 e 59).

- 20 Nella sentenza pronunciata nella causa C-118/17, Dundai, la Corte parte dalla premessa secondo cui le disposizioni del diritto nazionale che modificano per via legislativa le clausole relative al divario nel cambio, salvaguardando, allo stesso tempo, la validità dei contratti di mutuo, corrispondono all'obiettivo perseguito dalla direttiva (punto 40). Tuttavia, tali disposizioni devono rispettare i requisiti derivanti dall'articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva (punto 42). La circostanza che talune clausole contrattuali siano state dichiarate, a norma di legge, abusive e nulle, e poi sostituite da nuove clausole, al fine di far persistere il contratto in parola **[Or. 5]**, non può avere l'effetto di indebolire la tutela garantita ai consumatori (punto 43). In quella fattispecie, la clausola relativa al rischio di cambio definisce l'oggetto principale del contratto e la sopravvivenza del contratto non sembra giuridicamente possibile, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare (punto 52). La Corte ha ribadito che la sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l'annullamento del contratto nel suo insieme esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli e, nella causa di cui trattasi, risulta che la persistenza del contratto sarebbe in contrasto con gli interessi del consumatore (punti 54 e 55).
- 21 Nella sentenza pronunciata nella causa C-260/18, la Corte di giustizia ha dichiarato che, per quanto riguarda la determinazione delle conseguenze giuridiche, gli interessi del consumatore devono essere valutati rispetto alle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia (punti 50 e 51); d'altra parte il consumatore - dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale - può dare un consenso libero e informato alla clausola in questione, e in tal caso il sistema di tutela menzionato non viene applicato (punto 54). La Corte ha integrato la sentenza di cui alla causa C-26/13 e ha aggiunto che le conseguenze previste in detta causa devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia, e che, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante. Secondo la stessa, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta al mantenimento delle clausole abusive contenute in un contratto quando la loro soppressione porterebbe all'invalidazione di tale contratto e il giudice ritiene che tale invalidazione creerebbe effetti sfavorevoli per il consumatore, qualora quest'ultimo non abbia acconsentito a tale mantenimento.

Motivi che giustificano la domanda di pronuncia pregiudiziale

- 22 A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause C-118/17 e C-260/18, esiste attualmente un numero rilevante di controversie pendenti dinanzi ai giudici ungheresi in cui, quale conseguenza del carattere abusivo della differenza tra i tassi di cambio, i consumatori chiedono sempre più frequentemente che il contratto sia dichiarato invalido nella sua interezza, e, in ragione delle conseguenze derivanti dal significativo rischio di cambio, che, in modo sistematico, ricade sempre su di loro, non vogliono che si proceda a sostituire la clausola abusiva con una norma del diritto nazionale di natura suppletiva, la quale, a loro avviso, non li tutela dalle conseguenze lesive dell'invalidità. Si deve tuttavia segnalare che, secondo la giurisprudenza ungherese resa dopo la pronuncia delle sentenze, nei limiti in cui non possa essere accertato il carattere abusivo delle clausole relative al rischio di cambio, non è possibile per i giudici ungheresi estinguere del tutto il rapporto giuridico fondandosi soltanto sull'invalidità derivante dalla differenza tra i tassi di cambio e applicare le conseguenze giuridiche dell'invalidità all'intero contratto, disapplicando le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge DH 1.
- 23 L'organo giurisdizionale di grado più elevato, la Kúria (Corte suprema, Ungheria), ha dichiarato ad esempio, in un comunicato stampa dell'11 ottobre 2019, che non esisteva nel diritto polacco un'analogia disposizione a quella di natura suppletiva del diritto ungherese, contenuta all'articolo 231, paragrafo 2, del codice civile anteriore, relativa alla fissazione del tasso di cambio tra valute, conformemente alla quale i debiti espressi in un'altra valuta sono convertiti al tasso di cambio in vigore nel luogo e alla data del pagamento; è per questo motivo che la soluzione approvata dalla Corte nella sentenza C-26/13 non può trovare applicazione nel diritto polacco. Da ciò discende altresì che non sono applicabili alle cause ungheresi le dichiarazioni effettuate nella sentenza [C-260/18] in merito alla differenza tra i tassi di cambio [Or. 6] e al rimedio al carattere abusivo delle clausole relative al rischio del tasso di cambio. La Corte di giustizia non ha respinto la soluzione accolta nella causa C-26/13. Secondo il comunicato stampa, da tale sentenza non derivano nuove possibilità di ricorso per i consumatori ungheresi e la stessa non consente di presentare alcuna domanda fondata in diritto; è sulla base del conteggio previsto al punto 3 della decisione n. 2/2014 PJE e nella legge DH 2 che è stata definitivamente risolta la questione della differenza tra i tassi di cambio.
- 24 L'organo giurisdizionale di secondo grado cui è stata sottoposta la presente controversia nutre dubbi in merito a se, dal momento che le disposizioni del diritto nazionale previste all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge DH 1 devono essere applicate anche nel caso di un'espressa volontà contraria del consumatore, tali disposizioni debbano essere considerate contrarie all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/13 e se, in tale ipotesi, siano da disapplicare.
- 25 In considerazione di quanto esposto supra, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il Győri Ítéltábla instaura un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla

Corte di giustizia vertente sulla questione formulata nel dispositivo della presente decisione.

26 [omissis]

27 [omissis] [considerazioni procedurali di diritto interno]

Győr, 10 dicembre 2019

[omissis]

[firme]

DOCUMENTO DI LAVORO